



MENSILE DI CONFESERCENTI DEL TRENTO
COMMERCIO & SERVIZI
TURISMO &

**Arriva il DL Agosto
Stanziati altri 25 miliardi**



PER UN TERRITORIO BELLO FUORI...

Foto: G. Cicali - Contrasto - AGF - S. Sestini - Contrasto - AGF

QUALIFICATO DENTRO.

Con Ebtt per crescere professionalmente nel settore del turismo.
L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino propone i seguenti corsi in videoconferenza on line.

CORSI IN VIDEOCONFERENZA ON LINE EBTT

Benvenuti in sicurezza: le linee guida per una nuova accoglienza	08/09/2020
Gestire i problemi con metodo	09/09/2020
Quali effetti influenzano il gusto? Neuromarketing e neurogastronomia	10/09/2020
Conoscere e promuovere il vino al meglio: focus vini del trentino	14/09/2020
Covid-19 come adeguarsi ai cambiamenti del mercato turistico	17/09/2020
Comunicare meglio online per far crescere il business offline	21/09/2020
Gestire riunioni che portino valore	21/09/2020
Leggi le emozioni sul volto delle persone!	24/09/2020
Comunicare il turismo che cambia	25/09/2020
Imprese in famiglia: cura e gestione delle relazioni	28/09/2020
La comunicazione social	29/09/2020
Marketing digitale e revenue	30/09/2020
Imprese in famiglia: creare il gruppo di lavoro	09/10/2020

Per maggiori informazioni, orari e modulo d'iscrizione visita il nostro sito:
www.ebt-trentino.it

I corsi sono gratuiti e rivolti a chi opera in qualità di dipendente, collaboratore familiare, titolare o socio di aziende del settore turistico della provincia di Trento la cui azienda risulti in regola con i versamenti al nostro ente.

SE LAVORI NEL TURISMO AL CENTRO DELLE NOSTRE ATTENZIONI CI SEI TU

Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento - Tel. 0461/824585-825909 - Fax 0461/825708 - Email: info@ebt-trentino.it



ENTE BILATERALE
TURISMO DEL TRENTINO



editoriale

Renato Villotti Presidente Confesercenti del Trentino

Siamo entrando nel vivo di una campagna elettorale che vedrà la nomina, o la riconferma, di molti sindaci e amministrazioni trentine. A settembre dovremmo eleggere tanti primi cittadini che dovranno condurre le nostre città verso la fine - speriamo - dell'emergenza covid. Un impegno importante che merita anche alcune riflessioni. La pandemia, il lockdown, la crisi che ne è scaturita a livello mondiale ha messo ancor più in evidenza la fragilità di un sistema economico in bilico. Possibile che tre mesi di chiusura siano stati sufficienti a spazzare via attività decennali? Possibile che tre mesi di chiusura non siano stati ammortizzati da quel "rischio di impresa" che ogni imprenditore sa che deve prendersi? La risposta è sì. Perché il problema c'era anche prima del covid 19. Lo diciamo da tanto. Lo diciamo da tempo. Servono azioni concrete di rilancio, servono programmi lungimiranti a medio e lungo periodo. Servono dialoghi e condivisioni per arrivare "a dare gambe alle cose".

L'emergenza e la crisi ci hanno ricordato che con gli slogan non si mangia. Quello che ci piacerebbe sentire dalla politica, dai candidati è come hanno intenzione di risolvere alcuni aspetti cruciali delle nostre città che sono correlate in maniera diretta con le imprese. Non abbiamo bisogno di slogan ma di responsabilità, impegni e soluzioni. Chiediamo un tavolo permanente dell'economia con tutte le categorie economiche. Abbiamo bisogno di un tavolo continuo che trasformi il confronto in fatti, azioni, decisioni. Insieme abbiamo da risolvere tanti nodi: mobilità, burocrazia (ancora!), grandi opere (vedi il tunnel del Brennero); turismo (siamo o non siamo provincia turistica?). Abbiamo bisogno di città multiculturali sedi di iniziative e startup per il rilancio dell'economia.

Candidati siete pronti a trasformare gli slogan in responsabilità?

SOMMARIO

Direttore
Aldi Cekrezi

Direttrice Responsabile
Linda Pisani

Responsabile editoriale / *edmgr*
Gloria Bertagna Libera

Responsabile organizzativa
Daniela Pontalti

Direzione, Redazione Amministrativa
38121 Trento - Via Maccani 211
Tel. 0461 434200

Fotocomposizione e stampa
Studio Bi Quattro srl

Concessione pubblicitaria per la pubblicità
Publimedia snc - Tel. 0461 238913

5 ARRIVA IL DL AGOSTO STANZIATI ALTRI 25 MILIARDI

8 IL SOTTOSEGRETARIO FRACCARO A COLLOQUI CON I VERTICI DI CONFESERCENTI

11 FORMAZIONE SENZ'PIECE E VELOCE CON I CORSI ON-LINE

12 FARE PRESTO E FARE BENE PER UNA NUOVA ENASARCO

13 COVID 19, INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI SOSPESI DALLE ATTIVITÀ

14 NEGOZI CHIUSI, IL GOVERNO IMPUGNA LA LEGGE PROVINCIALE

15 RILASCIO CONCESSIONI RINNOVO PER DODICI ANNI

16 PRESSING SUL RINNOVO DEGLI ACCORDI ECONOMICI

19 VIA LE SLOT MACHINE DA BAR E TABACCHINI

21 NUOVI BANDI RILANCIO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

22 INPS: INDENNITÀ DI MATERNITÀ A AUTONOMI CON CONTRIBUTI SOSPESI

25 NOTIZIE IN BREVE

26 VENDO E COMPRO

FIRST, FORST.



Ottima birra, golosi piatti della tradizione e fresche proposte contemporanee.
L'unico ristorante tipico di Trento dove la specialità della casa è la felicità.

RISTORANTE BIRRERIA
FORSTERBRÄU TRENTO

Arriva il DL Agosto

Stanziati altri 25 miliardi

In campo fiscale si fornisce un ulteriore supporto alla liquidità di famiglie e imprese. Prolungata per un massimo di diciotto settimane complessive la cassa integrazione ordinaria

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese. Con il decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire all'emergenza arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di Pil.

Ecco le principali misure presentate dal Governo.

LAVORO E CASSA INTEGRAZIONE

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i



precedenti provvedimenti. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza. Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contri-

buti previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell'occupazione netta. Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi





(fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose. Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un'indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal "decreto rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di riconversione dei lavoratori.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TURISMO E DELLA RISTORAZIONE

È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.

Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la "nuova Sabatini"; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l'innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il

ORDINANZA DEL 16 AGOSTO FIRMATA DAL MINISTRO DELLA SALUTE: OBBLIGO DI MASCHERINA DALLE 18.00 ALLE 6.00 E SOSPESE LE ATTIVITA' DEL BALLO

Art. 1 - (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
 - b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

INCENTIVI ALL'USO DEL PAGAMENTO ELETTRONICO E PROROGA SCADENZE

Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell'ambito del "piano cashless", con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adot-

tate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l'onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.

Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di

24 rate mensili di pari importo. Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell'acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

Si proroga anche l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica.

APPROVATO IL BILANCIO PAT

Perplessità delle associazioni di categoria sulle disposizioni "a tampone"

L'assestamento di bilancio è stato approvato dal Consiglio provinciale dopo otto giorni di discussione. Un testo (vedi il mensile della Confindustria di luglio) che delinea le linee di azione per pilotare il Trentino fuori dall'emergenza e dalla crisi attuali. Tante critiche e perplessità nei confronti di una manovra che ha pure visto in aula la protesta dell'opposizione in merito alla decisione del presidente Maurizio Fugatti di trasferire i 353 milioni arrivati da Roma direttamente sul Fondo di riserva della Provincia, cioè una voce di bilancio che comprende l'utilizzo delle risorse a disposizione della Giunta svincolate dal via libera del Consiglio provinciale.

Un assestamento di bilancio su cui anche le associazioni di categoria hanno espresso forti perplessità perché contenente disposizioni "a tampone". Nel mirino è finta anche la legge sulle chiusure domenicali, definita dagli imprenditori "economicamente illogica" e provvedimenti declinati alle dinamiche territoriali locali, senza alcun accenno di strategie di più ampio respiro legate all'innovazione, alla cablatura delle imprese e all'internazionalizzazione.



Il sottosegretario Fraccaro a colloquio con i vertici di Confesercenti

Tappa in Trentino per incontrare le categorie economiche e le istituzioni locali. Confronto con Villotti e Cekrezi sul futuro delle imprese trentine

Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, ha incontrato il presidente della Confesercenti del Trentino, Renato Villotti, il direttore Aldo Cekrezi e il vice direttore Fabrizio Pavan, presso la sede della categoria a Trento. L'incontro è servito per confrontarsi sulle politiche di sviluppo in preparazione dal Governo.

In particolare, durante l'incontro ci si è soffermati sia su quanto fatto ma soprattutto su quello che si dovrà mettere in campo per garantire il futuro alle imprese del commercio, turismo e servizi presenti sul territorio.

Accenni importanti riguardo al semplificazioni così come alla cassa integrazione e all'ecobonus 110%.

Confesercenti ha chiesto al Governo



impegno e interventi su diversi fronti: rinnovamento del sostegno all'economia, la conferma delle politiche in appoggio agli imprenditori e del lavoro;

dalla cassa integrazione allo spostamento delle tasse. Ripartenza immediata dunque ma anche con visioni a lunga scadenza e di sguardo europeo.

ECOBONUS 110% PIENAMENTE OPERATIVO

Sono stati firmati i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Bilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

In particolare, il decreto sui requisiti tecnici - che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MITT - definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciale e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l'incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d'ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico.

Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L'asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO



Incentivi provinciali e nazionali per l'efficientamento energetico nel tuo condominio*

*Un edificio con almeno due unità abitative e spazi comuni

Risparmio
in bolletta

Più comfort
in casa

Più valore
alla tua casa

Miglioramento
estetico
funzionale



Diagnosi energetica

Contributo

90%

fino a 8.800 euro



Spese tecniche e assistenza

Contributo

90%

fino a 40.000 euro



Mutuo

Recupero interessi

90%

fino a 100.000 euro



Detrazioni fiscali naz.

Recupero spese dei lavori

65-75%

fino a 40.000 euro
per unità
www.condominigreen.provincia.tn.it

Contributo provinciale + Detrazioni fiscali + Risparmio in bolletta
= RIQUALIFICAZIONE A COSTO ZERO!



Messner Mountain Museum

CORONES

L'alpinismo tradizionale

 CORONES
Plan de Corones

Situato sul Plan de Corones (2275 m), al margine del più spettacolare altopiano panoramico dell'Alto Adige, 1 MMM Corones è dedicato all'alpinismo tradizionale, disciplina che ha plasmato ed è stata plasmata in maniera decisiva da Reinhold Messner. La vista mozzafiato sulle Alpi, che si gode dall'inconfondibile edificio progettato da Zaha Hadid, è parte integrante dell'esperienza museale.



FIRMIAN

La montagna incantata

 FIRMIAN
Bosco/Bolzano

Il cuore del circuito museale ideato da Reinhold Messner trova spazio tra le antiche mura di Castel Firmiano, rese accessibili da una struttura moderna in vetro e acciaio. Il percorso espositivo si snoda tra le torri, le sale e i cortili della rocca, offrendo al visitatore una visione d'insieme dell'universo montagna.

Messner Mountain Museum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
www.messner-mountain-museum.it

IL MIO
15' OTTOMILA
E LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

FORMAZIONE SEMPLICE E VELOCE CON I CORSI ON LINE

Dalle lingue alla sicurezza sui luoghi di lavoro: le proposte formative sono oltre 500

Per la formazione in azienda, per l'aggiornamento professionale, per arricchire e sviluppare le proprie competenze, oggi è indispensabile fare formazione continua per non perdere occasioni commerciali e di mercato e stare al passo con i tempi. Ma come conciliare il tempo per la formazione e la propria attività da seguire? Confesercenti propone di seguire i corsi on line che consentono di gestire in piena autonomia il percorso formativo.

Abbiamo selezionato un catalogo di proposte formative che comprende:

- Lingue
- Soft skills
- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Formazione per i lavoratori
- Aggiornamento per datore di lavoro

VANTAGGI

- È possibile studiare in qualunque luogo, in ufficio, a casa
- Sono sufficienti un computer, un tablet o uno smartphone che siano dotati di connessione internet
- Si scelgono i tempi delle lezioni: online puoi mettere in pausa un video e riprenderlo in un secondo momento, oppure guardare tutto d'un fiato le lezioni per approfondire, immediatamente, l'argomento.
- Si apprende secondo i propri ritmi di comprensione e si tiene monitorato il proprio apprendimento grazie ai test proposti.
- Si possono personalizzare i contenuti scegliendo tra le varie proposte formative
- Molti i corsi a tua disposizione dalle lingue alla sicurezza sul lavoro.

SOFT SKILLS

- Gestire il cliente
- Gestione del tempo e delle informazioni
- Gestire le emozioni e i conflitti
- Saper gestire lo stress

LINGUE

- Italiano per stranieri
- Tedesco
- Inglese
- Spagnolo
- Francese





Fare Presto e Fare Bene

Per una nuova Enasarco

All'elezioni di rinnovo anche la lista unica di Fiac e le altre associazioni di categoria. In corsa anche due candidati regionali: Monika Walch e Federico Tibaldo

Claudio Cappelletti Presidente Fiac del Trentino

Il rinnovo delle cariche in Enasarco si terrà dal 24 settembre al 7 ottobre. "Un appuntamento importante - dice il presidente Fiac del Trentino, Claudio Cappelletti - che ci permetterà di dare un nuovo passo alla Fondazione. Abbiamo la possibilità di farci rappresentare da chi sa come vive il nostro mondo. Abbiamo la possibilità di votare degli agenti che vivono quotidianamente difficoltà e problemi di una categoria che da tempo chiede un cambio di rotta".

Le votazioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati della Fondazione si svolgeranno da giovedì 24 settembre 2020 a mercoledì 7 ottobre 2020, dalle 9 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9 alle 20 nei giorni di sabato e di domenica.

All'appuntamento si presenterà la lista unica "Fare presto e fare bene" tra Fiac e le altre associazioni di categoria (Anasf e Federagenti). "Fiac con tale impegno - prosegue Cappelletti - intende costituire una piattaforma



programmatica condivisa con le altre associazioni sindacali in campo normativo, fiscale e previdenziale nell'interesse e a tutela dei propri iscritti".

"Fare presto e fare bene" non è solo un titolo o uno slogan, ma una necessità ineludibile. "Se vogliamo una nuova Enasarco - prosegue Cappelletti - serve un diverso modello di analisi, un innovativo metodo di lavoro, una efficiente capacità di governo. Serve una nuova ripartenza".

La lista dei candidati di "Fare presto e fare bene" all'Assemblea dei Delegati Agenti e Consulenti Enasarco è

composta da Agenti di Commercio, Consulenti Finanziari e Esperti in materia di Agenti di Commercio. Un team di persone competenti e motivate, pronte a "Fare Presto e a Fare Bene". In corsa si presenteranno anche due candidati regionali: Monika Walch che mira alla costituzione di un plafond destinato a interventi di "ristori interessi" derivati da indebitamento da covid e Federico Tibaldo il cui impegno parte dall'anticipo della liquidità, ovvero 1000 euro di anticipazione Firr utilizzando il saldo del fondo. Per approfondimenti:

<https://www.farepresto.it/>



PUNTI PROGRAMMA LISTA FARE PRESTO

- #PRESIDENTE IL PRESIDENTE DEVE ESSERE UN AGENTE DI COMMERCIO O UN CONSULENTI FINANZIARIO
- #NO20ANNI ELIMINAZIONE DEI 20 ANNI DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI!
- #ANONIMATO DENUNCIA DI EVASIONE: MAGGIORE GARANZIA DELL'ANONIMATO
- #ENA-INPS PENSIONE SIMULTANEA ENASARCO E INPS!
- #E-COMM CONTRIBUTI ENASARCO ANCHE PER I GIGANTI DELL'E-COMMERCE
- #SPORTELLO SPORTELLO RECLAMI RISERVATO AGLI ISCRITTI ENASARCO
- #GIOVANI GIOVANI AGENTI: L'UNICA GARANZIA PER IL DOMANI
- #EVASIONE LOTTA ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA
- #RECUPERO RECUPERO DEI CONTRIBUTI DALLE AZIENDE ESTERE
- #COMMISSIONE COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA
- #ENA100 PENSIONE ENASARCO ANTICIPATA & QUOTA-100!

Covid 19, integrazione al reddito per i lavoratori sospesi dalle attività

Ecco la nuova delibera della Provincia a sostegno del blocco temporaneo delle attività economiche

La Giunta provinciale di Trento ha approvato con deliberazione n. 1095 del 3 agosto 2020 la concessione di un sostegno integrativo del reddito, aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco temporaneo delle attività economiche conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'intervento costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento.

L'importo orario dell'integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall'INPS, per il 2020 pari a euro 2.159,48, sono corrisposti euro 1,50 per ogni ora di sospensione dal lavoro;
- a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall'INPS, per il 2020 superiore a euro 2.159,48, sono corrisposti euro 1,00 per ogni ora di sospensione dal lavoro.

Per accedere all'intervento, i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- per ciascun semestre dell'anno 2020 l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali. Per il raggiungimento di tale

soglia potranno essere conteggiate sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale riferibili al medesimo semestre (ad esclusione della causale per evento meteo). Il computo del monte ore minima di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno;

- il lavoratore deve essere stato impiegato presso una sede dell'azienda localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta.

Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario dell'attualizzazione della quota

A dell'Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall'art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'accesso alla misura avviene su domanda del lavoratore esclusivamente in modalità telematica. Il richiedente deve, infatti, compilare autonomamente la domanda on line di accesso al sostegno accedendo all'apposito link e seguendo le indicazioni fornite da Agenzia del lavoro, collegandosi all'indirizzo internet: <https://agenzia-lavoro.tn.it/> - Argomenti - Sostegni al reddito - Integrazione al reddito per sospesi causa COVID-19.

In tale sezione del sito possono inoltre essere reperite altre informazioni di dettaglio sull'intervento e il testo integrale dell'Avviso.



Al fine dell'inoltro con successo della domanda, alla stessa deve necessariamente essere allegata, mediante caricamento sul sistema informativo, un'attestazione rilasciata dal datore di lavoro che certifica le informazioni richieste dall'Avviso relative alle ore di sospensione maturate nel I semestre dell'anno. Tale attestazione dovrà essere fornita dal datore di lavoro direttamente al lavoratore che abbia maturato le 300 ore minime di sospensione nel semestre, allegata alle buste paga del mese di agosto o di settembre 2020 o mediante altra modalità ritenuta idonea.

Negozi chiusi, il governo impugna la legge provinciale

Intanto le stime Istat sul Pil del secondo trimestre anticipano per il commercio "un crollo peggiore delle aspettative". Confesercenti del Trentino ha chiesto un tavolo di confronto urgente con la Provincia

Era prevedibile, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge provinciale del 3 luglio sulle chiusure domenicali e festive delle attività commerciali perché «eccede dalle competenze statutarie e viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione». E mentre il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, prende atto della decisione dicendo che è stata "una mossa che l'Amministrazione provinciale si aspettava. Ma vi è la necessità di dimostrare coraggio per continuare a rendere il Trentino una terra dinamica, in cui le prerogative dell'autonomia vengono messe a frutto per il bene della comunità locale e per essere sempre all'avanguardia su vari fronti", Confesercenti del Trentino ha chiesto un tavolo di confronto urgente con la Provincia per affrontare i dati impietosi sul commercio comunicati dall'Istat e trovare soluzioni concrete in merito alle dinamiche socio-economiche delle imprese rappresentate e alle conseguenti necessità. "La situazione attuale - commenta Renato Villotti, presidente di Confesercenti del Trentino - non ci permette di tenere i negozi chiusi la domenica e i giorni festivi. Salvo il rispetto del lavo-

ratori al riposo e la libertà di impresa di ciascun imprenditore che può decidere se aprire o meno l'attività".

A conferma della difficile situazione sono pure arrivate le stime Istat sul Pil del secondo trimestre, definite dall'Ufficio Economico Confesercenti come un crollo peggiore delle aspettative, che pregiudica il raggiungimento del pur pesante -8% previsto dal DEF per quest'anno, che a questo punto sarebbe un traguardo mantenere. Evidentemente il mese di giugno, nonostante alcuni indicatori anticipatori rilevassero il contrario, non è riuscito a riequilibrare la spinta negativa di aprile e maggio e la variazione acquisita finora nei primi sei mesi è del -14,3%.

"Non pensiamo che il Trentino sia esente dalle ricadute economiche negative che si stanno verificando in tutto il Paese - rileva Villotti -. I dati trentini parlano già chiaro e le stime a livello nazionale non si discostano da quelle del nostro territorio. Chiediamo che la Giunta convochi un tavolo con le categorie per affrontare una situazione che necessita non solo di interventi urgenti, ma di piani e obiettivi strategici e di prospettiva. Ci sarà un'onda lunga della crisi che possiamo, e dobbiamo, prevedere e anticipare con interventi mirati e concreti".

Sicuramente ci sarà un rimbalzo da qui a dicembre ma, visti i numeri, non bisogna dare niente per scontato. I consumi delle famiglie subiranno anch'essi una flessione che potrebbe sfiorare le due cifre, mettendo in ulteriore difficoltà commercio, turismo e mercato interno in generale. Anche i dati sull'inflazione confermano la frenata dei prezzi, con una variazione negativa per il terzo mese consecutivo, come conseguenza, principalmente, di cambiamenti dal lato dell'offerta ma in parte anche della ceduta della domanda.

Confesercenti ribadisce quindi che le politiche debbono fare un grande sforzo di trasparenza, velocità, efficacia. Conta la capacità di creare le condizioni per una fase di sviluppo della nostra economia. Così conclude Villotti: "Confesercenti del Trentino insieme alle altre organizzazioni (Confcommercio Trentino, Federdistribuzione e Federazione Trentina della Cooperazione), su invito delle Organizzazioni sindacali, hanno già avuto un incontro sulla legge Provinciale che disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali. Nel rispetto delle posizioni di ciascuno sulla normativa provinciale, si è condivisa la necessità di attivare un confronto per affrontare con urgenza e rapidità la situazione".

I DATI ISTAT

I dati Istat, su base tendenziale, a giugno, registrano una diminuzione delle vendite del 2,2% in valore e del 3,5% in volume, determinata soprattutto dall'andamento dei beni non alimentari (-4,4% in valore e -4,8% in volume); le vendite dei beni alimentari registrano una lieve crescita solo in valore (+0,5%), mentre negativa risulta la dinamica in volume (-1,9%). Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali piuttosto eterogenee fra i gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori riguardano Dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni, telefonia (+15,1%) e Mobili, articoli tessili e arredamento (+10,4%). Le flessioni più marcate si evidenziano, invece, per Calzature, articoli in caucciù e da viaggio (-12,8%) e Abbigliamento e pelletteria (-12,3%). Rispetto a giugno 2019, il valore delle vendite al dettaglio diminuisce dell'1,8% per la grande distribuzione e del 6,4% per le imprese operanti su piccole superfici. Le vendite al di fuori dei negozi calano del 5,9% mentre il commercio elettronico è in sostanzioso aumento (+53,5%).



Approfondimenti

Scadenze fiscali e normative

Decreto semplificazioni _____ II

Protocollo n. 616.11/2020 MF/ac - Numero 44/2020 _____ XV



Decreto semplificazioni

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 25)

In G.U. n. 178, del 16 luglio, è stato pubblicato il **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**, in vigore dal giorno successivo.

Con riferimento al provvedimento, riteniamo utile segnalare alcune disposizioni di indubbio interesse per le imprese.

ART. 3 - VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

AI sensi dell'art. 3, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 31 luglio 2021**, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ciò vuol dire che le pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio dell'informazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, procedono comunque con immediatezza alle erogazioni, ai contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti, ovviamente sotto condizione risolutiva.

Inoltre, fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 (applicazione di una misura di prevenzione) e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (emissione di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni delitti; proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostantiva ivi previste). L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83, è inserito il seguente:
'Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché' con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati nonché' determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere



L'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.".

ART. 10 - SEMPLIFICAZIONI E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA

Comma 5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 (autorizzazione paesaggistica) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice (le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico), fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

ART. 12 - MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

L'art. 18 della legge n. 241/90 è così modificato:

"Art. 18 Autocertificazione

1. **Le amministrazioni adottano** le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni **di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
- 3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

ART. 13 - ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
 - a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
 - b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione precedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle



amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 14 - DISINCENTIVI ALLA INTRODUZIONE DI NUOVI ONERI REGOLATORI

All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"**1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salvo deroga expressa, come onere fiscalmente detraibile**, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli altri normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246".

ART. 37 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE, IMPRESE E PROFESSIONISTI

Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto CAD, all'art. 16 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate modificazioni.

Comma 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio **domicilio digitale** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio **domicilio digitale** se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del **domicilio digitale** nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Comma 6-bis: L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio **domicilio digitale**, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il **domicilio digitale**. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio **domicilio digitale** entro il 1° ottobre 2020, o il cui **domicilio digitale** è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso **domicilio digitale**, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del **domicilio digitale** sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.

¹Trattasi di un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Comma 6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.

Comma 7: I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio **domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82**. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il **relativo domicilio digitale**. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio **domicilio legale** al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Comma 7-bis. **Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempire, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.**

Sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'art. 16 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Comma 2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.



ART. 57 - SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Comma 13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (aree di servizio relative alle strade di tipo A e B - Autostrade e Strade extraurbane principali - destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti), vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.



ANTEPRIMA

LE GIORNATE DEL

turismo MONTANO

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2020



IL TURISMO **CHE VERRÀ**



IL TURISMO **CHE VERRÀ**

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2020

L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus non ha fatto altro che accelerare alcuni processi di cambiamento già in atto anche nel settore turistico e innescati dai mutamenti geopolitici e da quelli climatici avviati nel XXI secolo. In questo nuovo scenario, il turismo montano deve cogliere l'opportunità del cambiamento per consolidare il proprio ruolo e la propria identità all'interno dell'offerta turistica internazionale. Le montagne si prestano per essere una interessante risposta alla crisi in atto, perché offrono da sempre una fruizione a bassa densità e propongono un ambiente di soggiorno confortevole sia in estate che in inverno.

La XXI edizione della **Borsa del Turismo Montano** intende interrogarsi proprio su questi cambiamenti e queste urgenze, cercando di illustrare i passaggi di questo necessario momento storico. Proprio a causa dell'emergenza sanitaria in atto, anche il format delle **Giornate del Turismo Montano** cambierà: i convegni avverranno in modalità mista – in presenza e da remoto – mettendo assieme le necessità di sicurezza con l'opportunità di una partecipazione più diffusa e allargata resa possibile dalla visione attraverso Internet, rafforzando così anche il ruolo di “occasione formativa” per studenti del settore e operatori turistici.

LE GIORNATE DEL
turismo
MONTANO
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2020



IL TURISMO **CHE VERRÀ**

MARTEDÌ

10

NOVEMBRE

Foto: Luca Turrisi - Skalpup S.p.A. - Foto di Marco Simonetti



9.30 – 11.00

Sessione plenaria di presentazione:

Quale turismo per **il futuro?**

Contenuti: il turismo deve cambiare e il momento è probabilmente arrivato. L'emergenza sanitaria ancora in atto obbliga amministratori e operatori turistici a ripensare strategie di accoglienza, valorizzando al massimo le opportunità delle località turistiche. Quali sono le potenzialità dei territori montani per fare fronte alle nuove sfide del turismo?

11.00 – 13.00

Cambiamenti climatici ed ecologici e **flussi turistici**

Contenuti: Da alcuni anni il concetto di "resilienza" – ovvero la capacità di resistere ai cambiamenti economici, culturali o ambientali presenti nella società postmoderna – ha fatto la sua irruzione anche nelle discussioni sul futuro del turismo. Come resistere a queste crisi la cui frequenza è oramai consolidata?

MERCOLEDÌ

11

NOVEMBRE



9.30 – 11.00

Un turismo a “**bassa intensità**”, tra natura e cultura

Contenuti: Il turismo post-pandemico è caratterizzato da una bassa intensità di fruizione. In questo contesto i territori di montagna si prestano ad essere la location ottimale per rispondere a questa esigenza, caratterizzati come sono da una bassa pressione antropica: come valorizzare natura e cultura in questa importante fase di sviluppo turistico?

11.00 – 13.00

Le potenzialità dell'**outdoor** in un territorio montano

Contenuti: Negli ultimi anni il Trentino ha consolidato il proprio ruolo di paradiso dell'Outdoor a scala internazionale. Primo ancora più prezioso alla luce delle nuove modalità turistiche. Eppure alcune potenzialità non sono ancora state sviluppate appieno. Quali sono le nicchie dell'outdoor ancora da sviluppare?

GIOVEDÌ

12

NOVEMBRE



9.30 – 11.00

Lo **smart working?** In villeggiatura

Contenuti: La Pandemia ha portato ad un uso allargato dello *smart working* facendo riscoprire le potenzialità di questa modalità anche alle aziende. Ma se il lavoro non ha più sede fissa, allora le località turistiche possono offrirsi come location ideali per un periodo prolungato di lavoro e di vacanza assieme. I territori montani sono pronti per questa opportunità?

11.00 – 13.00

Località turistiche e **nuove tecnologie**

Contenuti: La dotazione di un'infrastruttura tecnologica all'avanguardia è diventata una condizione necessaria per rendere le località turistiche appetibili e competitive sul mercato internazionale. Qual è lo stato dell'arte in Trentino e quali saranno le innovazioni tecnologiche del prossimo futuro?



VENERDÌ
13
NOVEMBRE

10.00 - 13.00
Sessione plenaria di conclusione

Il turismo montano di **domani**





DA VENTUN ANNI DIAMO LA PAROLA AL TURISMO



info: segreteria organizzativa - tel 0461 434200
e-mail: bitm@bitm.it

www.bitm.it

Protocollo n. 616.11/2020 MF/ac

Numero 44/2020

PREVIDENZA

A - NUOVE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI PERCETTORI DI ASSEGNO ORDINARIO A CARICO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DEI FONDI BILATERALI DI CUI AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL D.LGS. N. 148/2015 IN RELAZIONE ALLA CAUSALE "COVID-19 (CIRCOLARE INPS N. 88/2020)"

Con Circolare n. 88 del 20 luglio 2020 l'INPS ha fornito le istruzioni di seguito riportate in sintesi sulle modalità di erogazione dell'ANF per i percettori di assegno ordinario a carico del FIS e dei fondi di solidarietà bilaterali durante i periodi di integrazione salariale con causale Covid-19.

1 - Assegno al nucleo familiare per il periodo di percezione dell'assegno ordinario in relazione alla causale "COVID-19" a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

L'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo modificato dall'articolo 68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che ai beneficiari dell'assegno ordinario (ASO), concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Conseguentemente il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare opera con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020.

2 - Modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare

L'assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto.

Nello specifico, se il pagamento dell'assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l'assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.

Nel caso, invece, di pagamento diretto dell'assegno ordinario da parte dell'Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo "SR41", indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Nei casi di erogazione dell'assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della presente circolare, si precisa quanto segue:

- a. i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;
- b. i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell'assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo "SR41", indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4;
- c. i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3, al fine di consentire la corretta imputazione contabile.



Le modalità operative sopra indicate trovano applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro che erogano l'assegno ordinario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 16/2020, così come modificato dall'articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, compresi i datori di lavoro esentati dal pagamento della contribuzione CUAF durante la normale attività lavorativa e che corrispondono direttamente agli assegni al nucleo familiare.

Da ultimo, si ricorda che le domande di ANF per i lavoratori dipendenti hanno validità per periodi compresi tra il 1° luglio di ogni anno e il 30 giugno dell'anno successivo. Quindi a partire dal 1° luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.

3 - Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Conguaglio ANF

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro opereranno come segue.

Datori di lavoro soggetti alla CUAF

I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileranno l'elemento <InfoAggcausalContrib> secondo le seguenti modalità:

nell'elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale "L019" di nuova istituzione, avente il significato di "Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015". Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;

nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore "N". A partire dalle denunce di competenza settembre 2020 andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al fondo;

nell'elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l'AnnoMese di riferimento;

nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando il codice causale già in uso "F110".

Tale codice dovrà essere esposto nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausalContrib>.

Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore "N" e nell'elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.

Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli ANF COVID-19, utilizzando le modalità sopra descritte.

Datori di lavoro non soggetti alla CUAF

Tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 2, anche i datori di lavoro non soggetti alla CUAF, per i periodi di ASO con causale COVID-19, decorrenti dal 23 febbraio 2020, possono conguagliare, con le medesime modalità sopra illustrate, le somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di ANF.

I datori di lavoro soggetti e non soggetti alla CUAF, che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, e che hanno sospeso o cessato l'attività, non potendo predisporre le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice "L019", secondo le modalità sopra descritte, mentre per l'eventuale codice di restituzione indicheranno il codice "F110" all'interno dell'elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividual>, l'elemento <InfoAggcausalContrib> indicando nell'elemento <CodiceCausale> il codice causale "F119" di nuova istituzione, avente il significato di "Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015";



nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore "N"; nell'elemento <AnnoMeseRif> andrà indicato l'Anno Mese di riferimento; nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l'importo da restituire, relativo al mese di riferimento della prestazione.

4 - Modalità di compilazione dei flussi "SR41" per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi "SR41", a partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro potranno indicare l'importo complessivo relativo agli ANF maturati nell'apposito campo del modulo "SR41" con cui viene richiesto il pagamento dell'assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell'assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo "SR41" i soli importi ANF, indicando come mensilità l'ultimo mese di prestazione usufruito e nel "campo tipo integrazione" della mensilità, il codice "4".

B - RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI. ISTRUZIONI CONTABILI (MESSAGGIO INPS N. 2871/2020)

Con Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 l'INPS ha fornito le istruzioni di seguito riportate in sintesi per quanto di interesse per le aziende ed i lavoratoti autonomi associati.

1 - Premessa

I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e 19 maggio 2020, n. 34, hanno introdotto misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e successive modificazioni, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.

L'Istituto ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020, n. 59 del 16 maggio 2020 e n. 64 del 28 maggio 2020.

Con il presente messaggio si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Al riguardo, si evidenzia che per tutte le gestioni l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

2 - Modalità di versamento dei contributi sospesi

Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per i versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante rateizzazione.

2.1 - Aziende con dipendenti

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello "F24", compilando la "Sezione INPS" con le modalità indicate nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971 - N972 - N973).

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNCCN9XX	mm/aaaa	mm/aaaa	

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello "F24", una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNCCN969	03/2020	03/2020	
	DSOS	PPNNNNNCCN970	04/2020	04/2020	

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020 (entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020).

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore "N9xxx" e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell'INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello "F24", ovvero ad un credito a favore dell'azienda o ad un saldo pari a zero.

2.2 - Artigiani e commerciali

Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (il trimestre 2020).

Per l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame si rinvia a quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020, nel quale è stato indicato che i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione.

I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell'Istituto al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19", come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell'istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

La presentazione dell'istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: "Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24".

precompilato e da utilizzare per il versamento.

Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell'impresa che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione di competenza.

Al fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell'istanza gli interessati, nel riscontrare l'invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale competente a gestire la verifica medesima, che riporta l'irregolarità relativa al I trimestre 2020, dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell'invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020.

2.3 - Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Facendo seguito alle indicazioni relative alle aziende committenti contenute nelle circolari indicate in premessa (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.3, n. 52/2020, paragrafo 5.3; n. 59/2020, paragrafo 2.3 e n. 64/2020, paragrafo 5.2), la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

- 24: Sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 5;
- 25: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;
- 26: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5;
- 27: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2;
- 28: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2;
- 29: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4;
- 30: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, comma 5;
- 31: Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies", entro il 31 luglio 2020.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020. I versamenti devono essere effettuati compilando la "Sezione INPS" del modello "F24" nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

2.4 - Domanda di rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:



- Datori di lavoro con dipendenti;
- Artigiani e Commercianti;
- Gestione separata committenti.

A tal fine si rende noto che è disponibile nel sito internet dell'Istituto il format da inoltrare, reperibile al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19".

In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più di una delle gestioni previdenziali sopra indicate, è possibile trasmettere un'unica comunicazione, indicando l'esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisa per ciascuna gestione interessata.

Nelle sezioni "Datore di lavoro con dipendenti" e "Gestione separata committenti", devono essere compilati i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza -Periodo di sospensione – contributi dovuti – numero delle rate e l'importo totale da rateizzare. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più sospensioni nell'ambito della stessa gestione, lo stesso deve compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può essere valorizzato in due codici diversi.

I codici di sospensione esposti sono:

- per i Datori di lavoro con dipendenti: N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973;
- per la Gestione separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti si rinvia alle istruzioni fornite al paragrafo 2.2 del presente messaggio. Nell'applicativo è allegato un Manuale Utente che fornisce indicazioni per l'inserimento e la gestione delle comunicazioni di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l'emergenza epidemiologica COVID-19.

3 - Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Posto che nella sospensione contributiva disposta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall'Istituto, si rammenta che, entro le medesime decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, come sopra specificati, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate scese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

C - BONUS PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI - ISTRUZIONI INPS SUL RECUPERO DELL'ISEE DIFFORME (SINTESI MESSAGGIO INPS N. 2839/2020)

Con il Messaggio n. 2839/2020, l'INPS ha fornito informazioni e chiarimenti in merito al processo di recupero nei casi di ISEE diformi o non trovati.

Come noto, a decorrere dall'anno 2020 (art. 1, comma 343, Legge n. 160/2019 - Circolare INPS n. 27/2020) il rimborso spettante al richiedente il bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati è determinato in base all'**ISEE minorenne**, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.

Nell'ipotesi in cui l'ISEE risulti attestato alla data della domanda, ma siano presenti omissioni/difformità, il richiedente può regolarizzare l'**ISEE difforme** con le modalità indicate nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27.

Nel messaggio vengono riportati alcuni casi esemplificativi e la gestione dell'ISEE con interventi manuali da parte dell'operatore della Sede INPS.

Inoltre, per consentire ai beneficiari di visualizzare gli importi spettanti e i pagamenti effettuati, l'Istituto ha fatto presente che, è stata implementata una nuova funzionalità internet di visualizzazione dei pagamenti. La pagina di visualizzazione dei pagamenti è consultabile per singola domanda con la possibilità di verificare:

- i pagamenti relativi alle mensilità richieste;
- i conguagli generati da eventuali regolarizzazioni di ISEE con omissioni/difformità e ISEE non trovati;
- i conguagli inseriti manualmente a seguito di una verifica manuale.

Rilascio Concessioni

Rinnovo per dodici anni

Ogni amministrazione ha la facoltà di spostare il mercato con molta facilità. Servono regole chiare e uguali per tutti



Nicola Campagnolo Presidente ANVA del Trentino

L'assestamento di bilancio della Provincia di Trento, ha recepito quanto stabilito dallo Stato nella conversione in legge del DL Rilancio.

Ovvero si stabilisce il rilascio delle concessioni rinnovate per dodici anni. E adesso?

Partiamo da una situazione dove, a livello nazionale, sono considerati validi i bandi fatti in periodo "Bolkenstein", così come il rinnovo tacito della regione Toscana e il ritorno al rinnovo automatico del Piemonte. Di fatto, quindi, si riconosce la professionalità del concessionario uscente.

Oggi ci troviamo in una situazione dove la concessione rappresenta una specie di "patente" che ci conferma che potremmo lavorare in quel posto in quel mercato ma, di fatto, ogni amministrazione ha la facoltà di spostare

il mercato con molta facilità. Da sempre la nostra associazione ha chiesto prospettive per le nostre imprese, vorremmo dare la possibilità anche a chi opera su area pubblica di guardare avanti, di progettare un futuro per le proprie aziende e le famiglie ad esse collegate.

Ci parlano ogni giorno di semplificazione.

Chi opera su area pubblica, per norma, deve comunicare ogni variazione relativa a sede o eventuali soci, è soggetto alla regolarità contributiva, e la sua concessione è conservata solo se in regola con il pagamento del canone di occupazione. Ma allora ogni Amministrazione è già in possesso di quanto stabilito dalla norma per il rinnovo delle concessioni in scadenza?

Dovrebbe essere proprio così. Le nostre imprese stanno già attraversando

un periodo estremamente delicato, così come gli uffici Comunali che dovranno continuare a lavorare in smartworking.

Cosa proponiamo

Come proposto a livello provinciale nel giugno dello scorso anno, chiediamo che "le concessioni relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020 siano rinnovate per dodici anni".

Le amministrazioni Comunali hanno, attraverso i loro collegamenti, tutti i dati relativi alle imprese che operano su area pubblica. Il rilascio delle "concessioni rinnovate per dodici anni" può avvenire trasmettendole via Pec, eventuali marche da bollo potranno essere richieste in occasione del pagamento dei canoni di occupazione. Forse troppo semplice sia per le imprese sia per gli uffici comunali.





Pressing sul rinnovo degli accordi economici

Ripartito il confronto con Italiana Petroli Q8 ed Eni. Negoziali a rilento e posizioni interlocutorie

Federico Corsi Presidente Faib-Corilescenti

Eripartito il confronto con le compagnie per il rinnovo degli accordi economici, ma i negoziati procedono a rilento e sui tavoli di trattativa si andrà di nuovo a settembre. "Si tratta di rinvii che non aiutano le imprese di gestione - dice **Federico Corsi, presidente di Faib del Trentino** - la nostra associazione di categoria aveva già criticato i tempi di convocazione dei tavoli. Arriveremo all'appuntamento dei tavoli contrattuali con una situazione ancora più critica sulla rete e il clima non aiuterà il confronto a cui il settore complessivamente è chiamato". Allo stato attuale ecco quindi la situazione.

Il confronto partito con Q8 ha portato alla condivisione, in via di formalizzazione, dell'Accordo emergenziale per quanto riguarda la questione delle locazioni congelate e alla ripresa del confronto sul rinnovo dell'Accordo

per la rete ordinaria alla luce delle dinamiche registrate con la crisi da Coronavirus, con la nuova curva dei consumi che difficilmente potrà retrocedere ai livelli anti covid-19. Nell'ambito di questa nuova situazione di mercato le parti si sono impegnate a rivedersi ai primi di settembre per riprendere il confronto e delineare risposte.

Con Eni l'incontro è stato interlocutorio, avendo condiviso temi di interesse generale sulla ristrutturazione, sul contrasto all'illegalità e al dumping contrattuale, sulla necessità di una nuova iniziativa politica verso il settore sulla scia della Risoluzione De Toma. Abbiamo apprezzato le proposte di innovazione e di servizi presentati per l'ammodernamento della rete a marchio, ma abbiamo anche rappresentato lo stato di difficoltà dei gestori e la necessità di maggiori

risorse per le gestioni. Sono stati rappresentati l'esigenza di un riequilibrio contrattuale tra le parti, la necessità di una maggiore autonomia imprenditoriale sulle attività collaterali e l'urgenza di definire un Accordo che sappia coniugare le esigenze dei gestori e le strategie aziendali.

Più complesso il confronto con IP, giunto ad una fase avanzata di negoziato ma ancora non definito in alcuni passaggi fondamentali. Sebbene le ipotesi di bozze di Accordo siano da tempo sui tavoli delle parti, rimangono nodi essenziali come la centralità del gestore e la sua autonomia, i valori economici da concordare, le modalità di accesso alle importanti innovazioni che l'Accordo potrebbe contenere sul margine unico, la questione del pricing con le declinazioni molto sensibili che si sono registrate sulla rete.





Messner Mountain Museum



DOLOMITES

Il mondo verticale

Il Messner Mountain Museum Dolomites sorge sul Monte Rite (2181 m), nel cuore delle Dolomiti tra Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo, allestito in un forte della Grande Guerra e dedicato all'elemento "roccia", il museo racconta la storia dell'esplorazione e dell'alpinismo dolomitico. "Il museo nelle nuvole" conserva anche alcune testimonianze dell'origine della roccia dolomitica.

[www.dolomites.it](#)
Città di Cadore



Il mito della montagna

Ancorato su un'altura nella splendida val Venosta, Castel Juval ospita il museo che Reinhold Messner ha dedicato al "mito" della montagna. Il museo custodisce una raccolta di dipinti delle grandi montagne sacre, una preziosa collezione di cimeli tibetani e di maschere provenienti dai cinque continenti, la stanza del Tantra e, nei sotterranei, le attrezature usate da Reinhold Messner nelle sue spedizioni.

[www.juval.it](#)
Castel Juval

Messner Mountain Museum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
www.messner-mountain-museum.it

IL MIO
15° OTTOMILA
E LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

LA CARTA A SCALARE

MULTIVIAGGIO E RICARICABILE

Trasporto pubblico locale

Provincia autonoma di Trento



COSTO DELLA CARTA 11 euro

1 euro

costo della tessera

+ 10 euro

10 euro per effettuare più viaggi

DOVE SI ACQUISTA

Biglietterie di Trentino trasporti e di Trenitalia

e presso le Famiglie cooperative sotto indicate:

Aldeno	Canal san bovo	Folgarida	Molina di ledro	Segonzano Piazzo
Andalo	Canazei	Fondo	Pergine	Storo
Avio Vo' Sinistro	Castello tesino	Grigno	Piazzola di Rabbi	Terlago
Baselga di pinè	Cavedine	Lavarone Bertoldi	Pinzolo	Vermiglio
Bocenago	Cembra	Mezzana	Ponte arche	Vervò
Brentonico	Cogolo di Peio	Moena	S.Orsola	Vigolo vattaro



Via le slot machine da bar e tabacchini

Da mercoledì 12 agosto sono state disattivate in tutto il Trentino le macchinette che si trovano nel raggio di 300 metri dai luoghi definiti "sensibili"

Massimiliano Peterlana Presidente di Fepel del Trentino

Il 12 agosto è entrato in vigore il divieto per bar e tabacchini di tenere all'interno degli esercizi le slot machine. Un divieto che coinvolge tutto il Trentino e che riguarda i dispositivi che si trovano nel raggio di 300 metri dai luoghi definiti sensibili dalla legge provinciale del 2015 per la prevenzione e la cura della dipendenza. Fanno eccezione le sale giochi. In consiglio provinciale la decisione

non è comunque arrivata senza tensioni soprattutto in merito ai contraccolpi economici e occupazionali. In aula c'è stato un tentativo di prorogare la scadenza del 12 agosto allineandola a quella delle sale slot prevista per il 2022. Il provvedimento è stato però approvato, le slot vanno quindi rimosse dai locali che si trovano a meno di trecento metri da scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di riposo, strutture assistenziali, luo-

ghi di culto, circoli anziani, aree ricreative e sportive per giovani. E se da una parte la Provincia ora dovrà rinunciare a 45 milioni di euro di mancate entrate fiscali, così come molti esercizi pubblici trentini si troveranno senza un'entrata significativa; dall'altra il provvedimento va a tutelare le categorie più deboli come pensionati, casalinghe e disoccupati che passavano ore e giornate davanti alle slot.



Attraverso **CAT Trentino** potrai capire come condurre e programmare al meglio il cammino della tua impresa.

Affidati anche tu al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese del commercio e del turismo

“Vedo soluzioni”



CONTABILITÀ E CONSULENZA FISCALE / PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA / ASSISTENZA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
CONSULENZA PER L'ACCESSO AL CREDITO / FORMAZIONE

Trento
via Maccani, 211
tel. 0461 43.42.00
confesercenti@tnconfesercenti.it

Rovereto,
Piazza A. Leoni, 22
tel. 0464 42.05.05
rovereto@tnconfesercenti.it

CAT
TRENTINO

Nuovi bandi rilancio a sostegno delle imprese

Formazione, consulenza, e-commerce, smart working.
Opportunità dalla Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Trento ha pubblicato due nuovi bandi a sostegno delle imprese:

1 "(R)ESISTERE 2020", oltre a sostenere progetti nell'ambito di Impresa 4.0, darà la possibilità ai soggetti interessati di ottenere voucher per iniziative in materia di sostenibilità in linea con l'Agenda 2030 elaborata dalle Nazioni Unite, e-commerce, smart-working e contrasto al Coronavirus.

Finanziamento per:

- formazione e consulenza per l'innovazione in ambito digitalizzazione
- acquisto beni e servizi strumentali funzionali all'acquisizione di tecnologie abilitanti

Progetto: da un minimo di 5mila Euro

- **Agevolazione:** 70% delle spese ammissibili e rendicontate, fino a max. di 10mila Euro
- **Aiuti:** concessi nell'ambito del "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato e sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

2 "FORMAZIONE LAVORO 2020" mette a disposizione contributi per la gestione dell'emergenza Covid-19, per il rilancio produttivo e per la formazione del personale, in particolare nel campo delle nuove tecnologie, del marketing digitale e dell'export.

Finanziamento di iniziative realizzate dalle imprese con una delle seguenti modalità alternative:

- progetti per l'inserimento di figure professionali nelle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 e/o con l'obiettivo di innovare l'organizzazione di impresa e del lavoro (**LINEA A**)
- formazione delle competenze interne per gestire l'emergenza e il rilancio produttivo (**LINEA B**)

Contributo:


70% delle spese ammissibili.

- massimo Euro 5.000,00 per la LINEA A
- in alternativa
- massimo Euro 3.000,00 per la LINEA B

Le domande possono essere presentate alla CCIAA di Trento dal **3 agosto al 16 ottobre**.

Saranno accettate in ordine cronologico di arrivo tramite PEC ed esaminate fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria

Per scaricare il bando e il modello collegarsi al sito della CAMERA DI COMERCIO I.A.A. DI TRENTO <https://www.tn.camcom.it>



MESSA A TERRA. L'IMPORTANZA DELLE VERIFICHE PERIODICHE

L'impianto di messa a terra è la parte dell'impianto elettrico che interviene in caso di guasto ed evita la folgorazione o la folgorazione delle persone, per questo motivo è di vitale importanza mantenere efficienti i dispositivi che compongono l'impianto di terra, tramite procedure di manutenzione e con verifiche periodiche previste dal DPR 462/2001. Hanno l'obbligo di verifica periodica degli impianti di terra tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore (socio, collaboratore, apprendista, stagista etc.), la periodicità delle verifiche è biennale per gli impianti a maggior rischio in caso di incendio, mentre per tutte le altre la verifica è quinquennale. Ricordiamo inoltre che la mancata verifica dell'impianto di messa a terra da parte delle aziende può portare a sanzioni elevate e, nel caso di incidenti a cose o persone sul luogo di lavoro, al mancato pagamento da parte delle Assicurazioni.

Vi è l'obbligo per i Datori di Lavoro di trasmettere all'INAIL il nominativo dell'Organismo incaricato di eseguire i controlli, attraverso l'invio di una comunicazione per il tramite del sistema informatico CIVA. (CERTIFICAZIONE E VERIFICA - CIVA - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - DENUNCIA IMPIANTI DI MESSA TERRA - NUOVA PRESTAZIONE).

Inps: indennità di maternità a autonomi con contributi sospesi

I lavoratori autonomi (**commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri**) che hanno sospeso i versamenti dei contributi previdenziali per l'epidemia Covid, come previsto dai decreti del governo, potranno avere le indennità per il congedo di maternità/paternità".

Lo si legge in un messaggio dell'**Inps** in cui l'Istituto sottolinea: "Ci sarà un controllo successivo sulla regolarità dei contributi versati al termine della sospensione dei pagamenti e che in assenza di regolarizzazione della propria posizione contributiva l'Inps

andrà al recupero delle somme indebitamente erogate.

"Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente - si legge - tuttavia, considerata l'eccezionale situazione emergenziale e il conseguenziale effetto negativo sul tessuto economico nazionale, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al

termine del periodo di sospensione".

"Il richiedente - piega ancora l'Inps - dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva.

Al termine dei periodi di sospensione i beneficiari delle indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.

In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati".



DONA IL TUO 5x1000

INSERISCI IL CODICE FISCALE DELLA
LEGA NAZIONALE PER
LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI TRENTO
NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

0|2|0|0|6|7|5|0|2|2|4

GRAZIE!

Info: legadelcanetrento.it



Certificato UNI EN ISO 9001

**NOVITÀ
IN LIBRERIA**



ALESSANDRO FRANCESCHINI

PER LA TRENTO DEL FUTURO

*Breve dizionario di strategia
urbanistica: parole e idee per
immaginare la città di domani*

In distribuzione presso queste librerie di Trento:
Libreria Due Punti - via Alessandro Manzoni, 49
Libreria Ancora - Via Santa Croce, 35
Libreria Einaudi Electa - Piazza Mostra, 8
Libreria il Papiro -Via Giuseppe Grazioli, 37

È possibile ricevere il libro anche direttamente a casa, senza costi aggiuntivi.
È sufficiente inviare l'attestazione di pagamento (9,00 euro) sul conto intestato alla BQE editrice
-IBAN: IT87L0604501801000007300504 - all'indirizzo commerciale@studioriquattro.it
indicando, nella causale, l'indirizzo postale di chi desidera ricevere il volume.
Per informazioni contattare l'editrice al numero 0461.238913.

BQE
Edizioni

Nuove modalità di conferimento rifiuti assimilati nei Comuni di Trento e Rovereto

Si avvisano i produttori di rifiuti urbani assimilati di cui al D.M. 8 aprile 2006, con sede nel Comune di Trento e di Rovereto e in regola con il pagamento della TARI che, a partire dal giorno 01 luglio 2020, il conferimento presso i centri raccolta di Mattarello, Bondone e Rovereto, dei rifiuti urbani assimilati previsti dal regolamento esposto in loco e consultabile sul sito, sarà possibile solo previa stipula di convenzione.

La convenzione e l'elenco dei rifiuti ammessi potranno essere scaricati dal sito www.dolomitiambiente.it per il Comune di Trento e Rovereto. La stessa dovrà essere compilata e firmata via mail all'indirizzo info@dolomitiambiente.it. È necessario attendere la restituzione via mail della convenzione controllata ed accettata da Dolomiti Ambiente prima di procedere al primo conferimento.

Misure di prevenzione del contagio da Covid 19 Nuova ordinanza Pat

In data 13/08/2020 il Presidente Fugatti ha emanato una nuova ordinanza. Di seguito un riassunto delle norme più rilevanti: sono state prorogate fino al 07/09/2020 le disposizioni contenute nell'ordinanza del 15/07/2020 in merito ad "uso della mascherina" e "distanziamento interpersonale"; oltre l'individuazione dei documenti/protocolli/trame guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020.

- è prorogata fino al 07/09/2020 l'emanazione delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del 17/07/2020 riguardo al "servizio outlet", "impunità fune", "luoghi di riparo in montagna" e "ristorazione e pubblici esercizi"; tutte le persone che faranno ingresso nella Provincia Autonoma di Trento e che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in CROAZIA, GRECIA, MALTA o SPAGNA sono obbligate a:
 - "presentare al vettore all'atto di imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, dell'attestazione di essersi sottoposte nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tamponi e risultato negativo";
 - "sottoperso ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tamponi, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari". In attesa di sottoperso al test presso l'APSS le persone sono sottoposte all'isolamento fisiologico presso la propria abitazione o dimora fino all'esito del test previsto (in caso di esito positivo escluca l'isolamento previsto dal DPCM 07/08/2020).

Per effettuare il tampono nella Provincia Autonoma di Trento è necessario compilare il form online disponibile al link: <https://servizi.apss.tn.it/rientroestero/>. A decorrere dal 01/09/2020 saranno consentiti congressi e grandi eventi fieristici, previa adozione dei protocolli valutati dal Dipartimento di Prevenzione dell'APSS.





Vendo&Compro

CEDESI posteggi tabelle non alimentari fiere di Mezzocorona, Pressano, Mori, Trento (S. Croce), Cles (maggio). Telefonare 347/7643678 **Rif. 507**

VENDESI posteggio tabelle alimentari fiere bimani stagione ottobre. Telefonare 334/3980093. **Rif. 508**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati di Levico (quindicinale lunedì), Borgo Valsugana (settimanale mercoledì), Caldino (settimanale venerdì) + fiere di Egni (2), Lavis (Lazzaro e Ciucioi), Moena (3 fiere), Mori, Rovereto (S. Caterina e Domenica d'Orsi), Riva del Garda (S. Andrea), Ala (3 fiere), Borgo (S. Prospero), Ossana, Fai della Paganelia, Pinzolo (settembre). Telefonare 327/5728260. **Rif. 511**

Gardolo paese **VENDIAMO** storica attività di vendita biancheria e tessuti per la casa. Il negozio è di circa 80 mq e dispone di piazzale esterno recintato. Negozio molto conosciuto e ben avviato. Telefonare 335/7601311. **Rif. 515**

CEDESI posteggi tabelle alimentari gastronomia - rosticceria mercati del martedì a Brentonico, del giovedì a Dro, del venerdì ad Arco, del sabato ad Ala + fiere provincia di Trento e veicolo tipo Iveco E.Cargo 75.13 (10 anni). Telefonare 349/1997110. **Rif. 516**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari fiere, mercati mensili e settimanali in Trentino Alto Adige. Telefonare 338/5449295 o scrivere a: patricolo.e@g-store.net. **Rif. 517**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati estivi di Andalo e Muhonio (lunedì), Peio e Cogolo (martedì), Mazzin di Fassa (domenica). No perditempo. Telefonare 328/5366381. **Rif. 520**

CEDESI posteggio tabelle alimentari mercato settimanale del lunedì a Trento Piazza Fiera angolo Via Mazzini (posto con furgone metri 7 x 4). Telefonare al 348 8521060 dopo le ore 15. **Rif. 522**

AFFITTASI attività di ristorazione ben avviata in zona Levico Terme, gestione annuale, circa 70 coperti, con possibilità di alloggio. Ampio parcheggio e pertinenze esterne. Per informazioni contattare il numero 338-9351822. **Rif. 523**



CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercato stagionale estivo del sabato a Carazzo (posto metri 8 x 8). Telefonare 339/5054213. **Rif. 525**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione delle seguenti unità immobiliari:

BORGO VALSUGANA - Via Salandra, 3 Negozio al piano terra - superficie mq. 62,63 e cantina mq. 5,30 Importo a base asta: Euro 192,00 più I.V.A.

MEZZOLOMBARDO - Via Roma, 17 Negozio al piano terra - superficie mq. 51,825 e cantina mq. 23,65 Importo a base asta: Euro 375,00 più I.V.A.

RIVA DEL GARDA - Via Maffei, 26 Negozio al piano terra - superficie mq. 88,00. Importo a base asta: Euro 1.584,00 più I.V.A.

TRENTO - Piazza Garzetti, 12 Ufficio al piano terra - superficie mq. 17,89. Importo a base asta: Euro 143,00 più I.V.A.

Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.it> - "immobiliare - Asta Pubbliche e Trattative Private". **Rif. 526**

CEDESI o **AFFITTASI** posteggi tabelle non alimentari mercati di Cles, Rovereto (1° nella graduatoria dei titolari di posteggio), Arco, Fondo, Mezzocorona, Ronzo Chiesa, Bedollo e fiere di Cles (S. Rocco e S. Vigilio), Ledro, Fondo, Ossana (2 fiere), Lusemu (2 fiere), Terzolas, Moena, Trento (S. Giuseppe e S. Lucia), Denno, Castel Tesino, Romeno, Folgaria (maggio e settembre), Cogolo di Peio, Folgaria Roverè della Luna, Pinzolo. Telefonare 333/4268440 - 334/1433459. **Rif. 528**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione delle seguenti unità immobiliari: **TRENTO** - Via I Androna di Borgonovo, 20 - Pubblico esercizio al piano terra

- superficie mq. 159,44 e cantina di mq. 37,20.

BORGO VALSUGANA - Via Salandra, 5/A - Negozio al piano terra - superficie mq. 35,55 e cantina mq. 5,30.

ALA - Via della Torre, 21 Negozio al piano terra - superficie totale di mq. 37,09.

Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.it> - "immobiliare - Asta Pubbliche e Trattative Private". **Rif. 529**

CEDESI attività ambulante di rosticceria comprensiva di: camion attrezzato patente C con forno spiedo, 4 friggitrici, 1 piastra, 1 cella freezer, 2 celle frigo, banco di 3m riscaldato, 1m banco espositivo bibile, generatore di corrente. Automezzo in ordine con gomme nuove sia anteriori che posteriori, batterie mezzo e batterie servizi nuove, carica batterie nuovo, forni e friggitrici completamente revisionate. Tutto funzionante e fatturato interessante dimostrabile. **MERCATI SETTIMANALI** Mazzarello, Pietramurata, Ravina, Martignano, Madonna Bianca. **FIERE**: Trento San Giuseppe, S. Croce, Laives, Romeno, Fai della Paganelia, 3 Termini Tione, Riva del Garda S. Andrea, Rovereto S. Caterina. Telefonare nr. 3482415104 ore pomeridiane. **Rif. 530**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione della seguente unità immobiliare: **TRENTO** - Piazza Garzetti, 13 - 14 Negozio - superficie totale mq. 41,80 Importo a base d'asta: Euro 500,00/mese più I.V.A. Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.it> - "immobiliare - Itea affitto - Commerciale". **Rif. 531**

AFFITTASI/VENDESI negozio situato in centro a Predazzo in ottima posizione. Locali di 240 mq disposti su 2 piani e 9 ampie vetrine per esposizione. Telefonare 328/1696112. **Rif. 533**



Foto: Albero Rosso

TRENTINO



TRENTOFESTIVAL.IT

68.

TRENTO FILM FESTIVAL

MONTAGNE E CULTURE

27 AGOSTO - 2 SETTEMBRE

TRENTO

2020



PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO FUTURO.



**4X4 SEMPRE DISPONIBILE E FINO A 50 KM
DI AUTONOMIA IN MODALITÀ ELETTRICA.**

NUOVA JEEP® COMPASS E NUOVA JEEP® RENEGADE 
DA 329€ E DA 249€ AL MESE E PRIMA RATA A GENNAIO 2021.
CON ECOBONUS STATALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE.

Jeep

Compass TAN 4,99% - TAEG 5,95%

Jeep® Compass Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid. Prezzo di Listino € 44.400 (IPT e contributo PFU escl.) Esempio di finanziamento Jeep, Excellence: Prezzo di listino € 44.400 IPT e contributo PFU esclusi. Prezzo Promozione 36.510 (IPT e contributo PFU esclusi), comprensivo del vantaggio economico derivante dall'applicazione dell'ecobonus ECOBONUS: 1.000€ di incentivo statale governativo in caso di rottamazione, previa disponibilità. La legge n.745 del 2018 e successivi aggiornamenti, prevede un incentivo statale pari ad € 2.500 in caso di rottamazione e € 1.500 senza rottamazione per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 ed elettrificazione di fabbrica, a compresa nell'elenco di emissioni CO₂ 21-40 g/km (ibrido elettrico), nuovo di fabbrica, con un prezzo di listino inferiore a € 30.000 esclusa IVA. Il Decreto Rilancio convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, prevede un ulteriore incentivo statale per l'acquisto di autovetture ibride elettrificate alla emissione di CO₂. Con riferimento a Renegade e Compass 4x4, l'incentivo è pari a 2.000€, in caso di rottamazione e a 1.500€ in caso di acquisto del venditore di almeno 2.000€/IVA, e pari a 1.000€, senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000€/IVA (Verificare sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi). Anticipato € 6.000, durata 49 mesi, 1^a rata 150 punti - via rate mensili di € 1.329, incl. spese incassi SEPA € 1.150/totali. Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 19.525,56. Importo Tot. del Credito € 25.621,86 (incluso servizio mancatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 115,86, Spese istruttoria € 300 + bolli € 16, Interessi € 4.705,70, Importo Tot. dovuto € 30.496,56, spese invio rendiconti cartaceo € 3,00/anno. TAN fisso 4,99% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 5,08%. Chilometraggio totale 60.000km, costo superio 0,10/km. Offerta FCA BANK soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Condizioni chiavi chiavi possono differire da quanto rappresentato. Iniziativa valida fino al 31.08.2020 con il contributo Jeep, e dei concessionari aderenti.

Renegade TAN 4,99% - TAEG 6,08%

Jeep® Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid. Prezzo di Listino € 38.500 (IPT e contributo PFU escl.). Esempio di finanziamento Jeep, Excellence: Prezzo di listino € 38.500 (IPT e contributo PFU esclusi). Prezzo Promozione 30.990 (IPT e contributo PFU esclusi) comprensivo del vantaggio economico derivante dall'applicazione dell'ecobonus ECOBONUS: 2.000€ di sconto (+IVA) + 4.500€ di incentivo statale governativo in caso di rottamazione, previa disponibilità. La legge n.145 del 2018 e successivi aggiornamenti, prevede un incentivo statale pari ad € 2.500 in caso di rottamazione e € 1.500 senza rottamazione per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 un'autovettura nuova di fabbrica compresa nella fascia di emissioni CO₂ 21-40 g/km (ibrido o elettrico), nuovo di fabbrica, e con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro esclusa IVA e messa in strada oltre IVA. Il Decreto Rilancio convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, prevede un ulteriore incentivo statale per l'acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO₂. Con riferimento a Renegade e Compass PHV, l'incentivo è pari a 2.000€, in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2.000€+IVA, e pari a 1.000€, senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1.000€/IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Anticipato € 6.000, durata 49 mesi, 1^a rata 150 punti - via rate mensili di € 249, incl. spese incassi SEPA € 3,50/totali. Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 19.525,56. Importo Tot. del Credito € 25.621,86 (incluso servizio mancatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 115,86, Spese istruttoria € 300 + bolli € 16, Interessi € 4.705,70, Importo Tot. dovuto € 30.496,56, spese invio rendiconti cartaceo € 3,00/anno. TAN fisso 4,99% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 6,08%. Chilometraggio totale 60.000km, costo superio 0,10/km. Offerta FCA BANK soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Iniziativa valida fino al 31.08.2020 con il contributo Jeep, e dei concessionari aderenti.

Garanzia Renegade 100 e Garanzia Compass 100, emissione di CO₂, sospensione, cambio/retarder, la garanzia AF - AA. Consumo di carburante (passeggeri/carga, sospensione) 6,7/5l/100km, 2,1 - 1,9. Valori stimati esclusi in base al rapporto di maturazione/connivenza riferita ai valori NEFC di carri. Registrazione da 08/11/1947 aggiornata al 26/08/2019. I valori sono indicativi e non comparabili.

Jeep® è un marchio registrato di FCA US LLC.

Ceccato Automobili
www.gruppoceccato-fcagroup.it

TRENTO (TN) - via di Spinì, 14/16

Tel. 0461955500